Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 31 gennaio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazioni al regolamento del Senato

Al regolamento del Senato, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1971, sono apportate le seguenti modificazioni (approvate dal Senato il 26 gennaio 1977):

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14.

Composizione dei gruppi parlamentari

1. Tutti i senatori debbono appartenere ad un gruppo parlamentare.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni senatore è tenuto ad indicare alla presidenza del Senato il gruppo del quale intende far parte.

3. I senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun gruppo dev'essere composto da almeno dieci senatori. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.

5. Il consiglio di presidenza può autorizzare la costituzione di gruppi con meno di dieci senatori, purchè questi rappresentino partiti organizzati nel paese che abbiano presentato propri candidati, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni e siano stati eletti in almeno cinque regioni.

6. Quando i componenti di un gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il gruppo è dichiarato sciolto e i senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento

non aderiscano ad altri gruppi, vengono iscritti al gruppo misto, salva la facoltà del consiglio di presidenza prevista dal comma precedente.

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

Art. 21.

Formazione e rinnovo delle commissioni permanenti: designazioni da parte dei gruppi

1. Ciascun gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti di cui all'art. 22, in ragione di uno ogni dodici iscritti.

2. I gruppi composti da un numero di senatori inferiore a quello delle commissioni sono autorizzati a designare uno stesso senatore in due commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di commissioni.

3. I senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei gruppi di appartenenza, dal presidente del Senato, in modo che in ciascuna commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in assemblea tra tutti i gruppi parlamentari.

4. Il senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo gruppo nella commissione con altro senatore, il quale continua ad appartenere anche alla commissione di provenienza.

5. Tranne i casi previsti nei commi 2 e 4, nessun senatore può essere assegnato a più di una commissione permanente.

6. Il presidente comunica al Senato la composizione delle commissioni permanenti.

7. Le commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

L'art. 54 è sostituito dal seguente:

Art. 54.

Programma e schema dei lavori

1. Il progetto di programma, predisposto ai sensi del comma 2 dell'art. 53, è sottoposto dal presidente del Senato alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei vice presidenti del Senato. Il Governo è informato dal presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma adottato all'unanimità dalla conferenza diviene definitivo con la comunicazione alla assemblea, da farsi non oltre la terza seduta successiva alla riunione della conferenza. Se, peraltro, all'atto della comunicazione, un senatore chiede di discuterne, l'assemblea decide per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

3. Entro la terza settimana precedente la scadenza di ciascun programma viene predisposto, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, il programma successivo.

4. La procedura prevista dai commi 1 e 2 si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma, presentate da un presidente di gruppo.

5. Nel caso in cui la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari non raggiunga l'accordo sul programma, il presidente, sulla base delle indicazioni emerse dalla conferenza stessa, predispone uno schema dei lavori per il periodo di una settimana.

6. Lo schema è comunicato all'assemblea e, se non sono avanzate proposte di modifica, diviene definitivo; in caso contrario, l'assemblea vota sulle singole proposte di modifica, previa discussione limitata a non più di un oratore per gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Nel corso della settimana la conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari è convocata per decidere sull'organizzazione dei lavori dei periodi successivi, ai sensi del primo comma del presente articolo.

7. Per le modificazioni dello schema dei lavori si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 55.

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

Art. 55.

Calendario dei lavori - Organizzazione della discussione

1. Sulla base del programma dei lavori concordato, il presidente formula un progetto di calendario, che sottopone alla conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari convocata almeno tre giorni prima della scadenza del calendario precedente. Il Governo è informato dal presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.

3. Il calendario può essere modificato dal presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

4. L'assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del presidente o su domanda di otto senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma purchè non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano, dopo che abbia parlato non più di un oratore per gruppo, per non oltre dieci minuti ciascuno.

5. Per la organizzazione della discussione di singoli argomenti iscritti nel calendario, la conferenza dei presidenti può determinare il numero massimo degli interventi e il tempo complessivo da riservare a ciascun gruppo.

(972)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976, n. 952.

Modificazioni agli articoli 98, 103 e 118 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1952, n. 328, che approva il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la difesa, per i trasporti e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 98, 103 e 118 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono sostituiti nel modo che segue:

« Art. 98 (*Categorie e ambito territoriale delle corporazioni*). — Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell'art. 86 del codice, si distinguono in due categorie.

Il Ministro per la marina mercantile provvede alla loro classificazione ed al relativo aggiornamento, tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione.

Per comprovate esigenze di carattere funzionale la circoscrizione territoriale di una corporazione può essere estesa a più porti o approdi. Se in questi operano già altre corporazioni, l'estensione ha effetto dal momento della loro soppressione o fusione, a norma dell'art. 86 del codice.

Il provvedimento di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione a più porti o approdi è adottato dal Ministro per la marina mercantile, su proposta del direttore marittimo competente, sentite le associazioni sindacali interessate.

Nel caso di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione, di cui al comma precedente, il comandante del porto ove ha sede la corporazione esercita la vigilanza sulla sua organizzazione, amministrazione e contabilità, unitamente alla potestà disciplinare circa l'espletamento del servizio di pilotaggio nell'ambito della propria giurisdizione. Il comandante del porto, non sede della corporazione, ma al quale si estende l'esercizio del pilotaggio da parte della stessa, espleta i poteri di vigilanza e disciplinari unicamente in ordine all'effettiva prestazione del servizio di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione ».

« Art. 103 (*Accertamento dell'idoneità fisica*). — L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'art. 102 è effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:

1) dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;

2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;

3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso.

Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all'art. 117, con le modalità ivi previste ».

« Art. 118 (*Licenziamento del pilota*). — Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno di età o non sia più idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell'articolo 103, al disimpegno del servizio di pilotaggio, è cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento ».

Art. 2.

Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, relative alle corporazioni di terza categoria devono intendersi abrogate. Le corporazioni a questa appartenenti sono inserite nella seconda categoria.

Art. 3.

I piloti già in servizio, compresi quelli che hanno compiuto il sessantesimo anno di età, possono restare iscritti fino al sessantacinquesimo anno di età; per fruire di tale beneficio dovrà essere presentata al capo del compartimento una apposita dichiarazione la quale, per i piloti che hanno compiuto il sessantesimo anno di età, sarà prodotta non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione.

Per i piloti in servizio che non hanno compiuto il sessantesimo anno di età, la dichiarazione dovrà essere presentata entro i novanta giorni precedenti il compimento del sessantesimo anno di età.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — GIOIA — FORLANI — MARTINELLI — DAL FALCO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1977
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1976, n. 953.

Esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea (ASE), effettuato a Roma e Neuilly il 30 gennaio-6 aprile 1976 e relativo al rimborso dell'IGE sulla fornitura di beni e sulla prestazione di servizi relativi al periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1972.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge 12 aprile 1973, n. 173, sulla esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea (ASE) relativo al rimborso dell'IGE sulla fornitura di beni e sulla prestazione di servizi relativi al periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1972, effettuato a Roma e Neuilly il 30 gennaio-6 aprile 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, *foglio n.* 9

Roma, lì 30 gennaio 1976

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI ECONOMICI

Signor Direttore generale,

con riferimento ai contratti stipulati tra ELDO e ditte ed operatori italiani per i quali, a termini dell'articolo 6 del protocollo sui privilegi ed immunità dell'ELDO — ratificato ed eseguito in Italia con legge 12 aprile 1973, n. 173 — era previsto il trattamento di esenzione dall'IGE per la fornitura di beni e le prestazioni di servizi, ho l'onore di comunicarLe quanto segue.

Considerato che per le difficoltà incontrate dall'ELDO nel reperire la documentazione necessaria per il rimborso, non è stato possibile seguire la consueta via amministrativa per il predetto rimborso, un ispettore del Ministero delle finanze, d'intesa con i competenti servizi dell'ELDO, si è recato presso la sede dell'organizzazione a Parigi e, dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti sulla base delle scritture contabili esistenti presso la sede e successivamente presso le ditte italiane, ha potuto determinare in L. 634.293.276 l'importo dell'IGE da restituire afferente ai contratti conclusi dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1972.

Sulla base dei predetti accertamenti, il Governo italiano è pronto ad effettuare il rimborso nella misura sopra riferita di L. 634.293.276.

Qualora Ella concordi su quanto precede, Le sarei grato se volesse confermarmi l'accertato importo dell'IGE da rimborsare e precisarmi altresì che con il versamento della somma sopra indicata l'ELDO non avrà più nulla a pretendere dal Governo italiano a titolo di rimborso di imposte e tasse relative ai contratti conclusi fino al 31 dicembre 1972.

Con l'occasione mi è gradito rinnovarLe, Signor Direttore generale, l'espressione della mia alta considerazione.

GUAZZARONI

Signor Roy GIBSON
Direttore generale dell'Agenzia spaziale europea - PARIGI

Neuilly, le 6 avril 1976

EUROPEAN SPACE AGENCY
AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE WELTRAUMORGANISATION

Monsieur le Ministre,

Vous avez bien voulu me faire parvenir la lettre par laquelle le Directeur général des affaires economiques auprès du Ministère des affaires etrangères me fait part de son accord pour verser à l'ELDO la somme de 634.293.276 lires italiennes représentant le remboursement de l'IGE pour les contrats conclus avec l'industrie du 1er janvier 1966 au 31 décembre 1972.

J'ai l'honneur de donner mon accord sur le montant ci-dessus arrêté et je vous confirme que l'ELDO ne demandera plus rien au Gouvernement italien au titre de remboursement de taxes ou d'impôts afférents aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1972.

Je me permets par ailleurs d'insister sur la nécessité d'obtenir ce remboursement le plus rapidement possible afin de pouvoir terminer définitivement la liquidation de cette organisation.

Je vous serais obligé, comme vous me le proposez aimablement, de bien vouloir transmettre ma réponse à Monsieur le Directeur général des affaires economiques.

Je vous de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma haute considération..

R. GIBSON
Directeur général

Monsieur Mario MAGLIANO
Ministre plénipotentiaire
Rappresentanza italiana presso l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
rue de Varenne - PARIS

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **954**.

Modificazioni allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

chirurgia generale;

medicina interna.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale

Art. 17. — La scuola di specializzazione in chirurgia generale conferisce il diploma di specializzazione in chirurgia generale.

La scuola ha sede presso la clinica chirurgica universitaria dell'Aquila.

Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono cinque.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 18. — Il numero massimo degli iscritti è di trenta complessivamente (sei per ogni anno di corso).

La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami.

Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 19. — I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la clinica chirurgica e la divisione chirurgica dell'ospedale S. Salvatore con permanenza costante nelle ore di attività e con presenza a turno negli ambulatori, reparti di degenza e sale operatorie.

Dall'obbligo dell'internato possono essere esentati a giudizio del direttore della scuola gli allievi che prestino effettivo servizio, con funzioni di assistenti o di aiuti, presso reparti di chirurgia delle università o degli ospedali regionali o provinciali.

La frequenza nelle sale operatorie inizia a turno fin dal 1° anno di corso per trasformarsi, dopo un congruo periodo di tirocinio, in partecipazione attiva agli interventi operatori.

L'allievo, che non avrà ottemperato agli obblighi di frequenza, non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 20. — Le materie della scuola sono le seguenti, distribuite nei vari anni di corso:

1° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale (I);
2) patologia speciale chirurgica (I);
3) semeiotica chirurgica (I);
4) anatomia chirurgica e corso d'operazioni (I);
5) chirurgia sperimentale;
6) anestesia e rianimazione;
7) ricerche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale (II);
2) patologia speciale chirurgica (II);
3) semeiotica chirurgica (II);
4) anatomia chirurgica e corso di operazioni (II);
5) fisiopatologia chirurgica;
6) trattamento pre e post-operatorio;
7) anatomia ed istologia patologica (I).

3° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale (III);
2) patologia speciale chirurgica (III);
3) semeiotica strumentale ed endoscopica;
4) anatomia chirurgica e corso di operazioni (III);
5) radiologia;
6) anatomia ed istologia patologica (III).

4° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale (IV);
2) chirurgia ginecologica;
3) chirurgia urologica;
4) neurochirurgia;
5) traumatologia e ortopedia;
6) chirurgia pediatrica.

5° *Anno*:

1) clinica chirurgica generale (V);
2) chirurgia toracica;
3) chirurgia cardiovascolare;
4) chirurgia riparativa e plastica;
5) chirurgia d'urgenza;
6) medicina legale.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 21. — La scuola di specializzazione in medicina interna conferisce il diploma di specializzazione in medicina interna.

La scuola ha sede presso la clinica medica dell'Università dell'Aquila.

Gli anni necessari per il conferimento del diploma sono cinque.

Art. 22. — Il numero massimo degli iscritti è di trenta complessivi (sei per ogni anno di corso).

La selezione degli aspiranti all'ammissione alla scuola avviene in base a titoli ed esami.

Sono ammessi i laureati in medecina e chirurgia.

Art. 23. — I corsi sono corredati da esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgerà presso la suddetta clinica medica universitaria, la

patologia medica universitaria e la divisione medica dell'ospedale S. Salvatore, con permanenza costante nelle ore di attività e con presenza a turno negli ambulatori e reparti di degenza.

Dall'obbligo dell'internato possono essere esentati a giudizio del direttore della scuola gli allievi che prestino effettivo servizio, con funzioni di assistenti o di aiuti, presso reparti universitari o ospedalieri.

L'allievo, che non avrà ottemperato agli obblighi di frequenza, non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 24. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

malattie infettive, disreattive e del sangue;
istituzioni di terapia;
anatomia e istologia patologica (1° corso);
clinica medica generale e terapia medica (1° corso).

2° *Anno*:

malattie dell'apparato cardiovascolare;
microbiologia e sierologia;
chimica clinica;
anatomia e istologia patologica (2° corso);
clinica medica generale e terapia medica (2° corso).

3° *Anno*:

malattie dell'apparato digerente;
malattie renali;
clinica medica generale e terapia medica (3° corso).

4° *Anno*:

malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del sistema nervoso;
clinica medica generale e terapia medica (4° corso).

5° *Anno*:

malattie del ricambio;
malattie delle ghiandole endocrine;
clinica medica generale e terapia medica (5° corso).

Il direttore della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni di corso di specializzazione, scelti tra i seguenti:

parassitologia medica;
genetica medica;
semeiotica dermatologica;
radiologia;
semeiotica oculistica;
semeiotica ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976
Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976.

Nomina del commissario del Governo per la regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre dello stesso anno, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 282, concernente la nomina del prefetto della provincia di Torino, dott. Giuseppe Salerno, a commissario del Governo per la regione Piemonte;

Ritenuto che, in relazione al collocamento a riposo del dott. Salerno, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 10 gennaio 1977;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giacomo Veglia, prefetto della provincia di Torino, è nominato commissario del Governo per la regione Piemonte, a decorrere dal 10 gennaio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 82

(915)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976.

Nomina del commissario del Governo per la regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo dello stesso anno, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 310, concernente la nomina del prefetto della provincia di Genova, dott. Giacomo Veglia, a commissario del Governo per la regione Liguria;

Ritenuto che, a sèguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario nella suindicata regione, a decorrere dal 10 gennaio 1977;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Franzè, prefetto della provincia di Genova, è nominato commissario del Governo per la regione Liguria, a decorrere dal 10 gennaio 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 81

(916)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976.

Nomina del commissario del Governo per la regione Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre dello stesso anno, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 372, concernente la nomina del prefetto della provincia di Venezia, dott. Luigi Giovenco, a commissario del Governo per la regione Veneto;

Ritenuto che il dott. Giovenco è stato destinato, con decorrenza dal 15 dicembre 1976, al Ministero dell'interno con le funzioni di ispettore generale e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Walter Pelosi, prefetto della provincia di Venezia, è nominato commissario del Governo per la regione Veneto, a decorrere dal 15 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 79

(917)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976.

Nomina del commissario del Governo per la regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 333, concernente la nomina del prefetto della provincia di Napoli, dottor Giuseppe Conti, a commissario del Governo per la regione Campania;

Ritenuto che, a seguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione, a decorrere dal 15 dicembre 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Tito Biondo, prefetto della provincia di Napoli, è nominato commissario del Governo per la regione Campania, a decorrere dal 15 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 78

(918)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976.

Nomina del commissario del Governo per la regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio dello stesso anno, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 381, concernente la nomina del prefetto della provincia di Potenza, dott. Eduardo Faldetta, a commissario del Governo per la regione Basilicata;

Ritenuto che, a seguito di intervenuti mutamenti, occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 15 dicembre 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Federico Mastrolilli, prefetto della provincia di Potenza, è nominato commissario del Governo per la regione Basilicata, a decorrere dal 15 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 80

(919)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a., in Cava dei Tirreni.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifatture tessili cavesi S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di dollari 34.406,72 di cui al mod. *B*-Import n. 3282645 rilasciato in data 26 luglio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Salerno, per l'importazione di cotone grezzo di origine India e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 9 marzo 1976 con un ritardo, quindi, di oltre diciotto mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 720292 del 31 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 22 aprile 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze esclusivamente di carattere aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifattura tessili cavesi mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, filiale di Salerno, nella misura del 5 % di $ 34.406,72 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(498)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1977.

Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 18046 del 27 agosto 1976;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1974 e giugno 1975 ed i mesi di luglio 1975 e giugno 1976, è aumentato nella misura del 13,9 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 10 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1977, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 13,9 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1976, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(326)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Determinazione delle spese per l'anno 1976 del servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e l'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, relativi alla copertura delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali sostenute dal servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1976, concernente la determinazione per l'anno 1975 della spesa sostenuta dal servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1976 il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Il contributo dovuto al servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1976, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323 e dell'art. 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate, è stabilito nelle seguenti misure:

A) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati) . . .	L.	2.993.818.612
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti e coloni e mezzadri	»	2.885.730.557
3) assicurazione per la disoccupazione involontaria	»	2.715.696.493
4) assicurazione tubercolosi .	L.	435.619.217
5) assegni familiari . . .	»	3.613.024.748
6) Cassa integrazione salari lavoratori agricoli	»	914.725.319
Totale . . .	L.	13.558.614.946
B) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - assicurazione malattia	L.	3.019.873.801
C) Gestione di competenza delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti - assicurazione malattia .	»	1.993.740.850
D) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - assicurazione infortuni e malattie professionali, salvo conguaglio . . .	»	1.172.870.403
Totale generale . . .	L.	19.745.100.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(823)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Nomina del commissario straordinario dell'ente autonomo Magazzini generali di Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 4 settembre 1931, n. 1213, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo Magazzini generali di Padova e ne è stato approvato lo statuto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 637 e 30 agosto 1970, n. 841, con i quali sono state approvate modificazioni allo statuto dell'ente;

Considerato che il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova nell'informare delle dimissioni presentate dal consiglio di amministrazione dell'ente ha rappresentato — condividendola — la raccomandazione del collegio dei revisori dei conti di addivenire alla nomina di un commissario straordinario per assicurare la gestione dell'ente stesso, stante la necessità di adottare indilazionabili provvedimenti;

Ritenuto, per i suesposti motivi, di dover procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Decreta:

Il dott. Alfonso Cuzzolin è nominato commissario straordinario dell'ente autonomo Magazzini generali di Padova, con sede in Padova, in attesa della ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(766)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Predil, in Milano, stabilimento di Gorgonzola, già dell'ex S.p.a. Fama.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Predil, con sede in Milano, stabilimento di Gorgonzola (Milano), già dell'ex S.p.a. Fama, con effetto dal 22 settembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Predil, con sede in Milano, stabilimento di Gorgonzola (Milano), già dell'ex S.p.a. Fama, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(824)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, numero 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi siccitosi verificatisi nella sottoindicata provincia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - siccità del primo semestre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(732)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonché i compensi integrativi per le pomacee avviate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Alessandria - grandinate del 5, 13, 21, 22, 31 luglio 1976 (art. 7).

Asti - grandinate del 5, 13 luglio, 14, 31 agosto 1976 (art. 7).

Cuneo - nubifragi con grandine del 12 giugno, 13, 21, 22 luglio, 9, 31 agosto, 3 settembre 1976 (articoli 7 e 13).

Novara - grandinate del 14 luglio, 12 agosto 1976 (art. 7).

Torino - grandinate del 20 maggio, 25 giugno, 5, 17, 21, 22 luglio, 9, 17, 18 agosto 1976 (art. 7).

Vercelli - grandinate del 21, 31 luglio, 31 agosto 1976 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoindicate province in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Alessandria - grandinate del 5, 13, 21, 22, 31 luglio 1976:

comune di Terruggia per l'intero territorio comunale;

comune di Ottiglio per le località Frati, S. Orsola, Cornegliano, Ronco, Vallarento, S. Gottardo;

comune di Rosignano Monferrato per le località Colma, Valmasia, Gariano;

comune di Sala Monferrato per le località Montione, S. Grato, Crosia, Madonnina, Bricco, Morlino;

comune di Casale Monferrato per la località Germano;

comuni di Camino, Montestura, Cerrina, Gabiano, Mombello, Serralunga, Solonghello, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Ozzano per le località San Saluto, Stadella, C.na Nuova;
comune di Cereseto per le località Magnana, Martinenga, Gorreto, Cerreto, Buffalora e Merli;
comune di Pareto per le località Roboaro, Giuliani, Terranche e Monteacuto;
comune di Odalengo Grande per le località Valle Stura, Torre S. Quilico, Cicengo, Capoluogo, S. Antonio;
comune di Castelletto Merli per le località Terfangato, Costa Mezzana e Perno Superiore;
comune di Ponzano per la località Prà Castello;
comune di Cerrina per le località Piancerreto, Montalera, Montaldo e Rosingo.

Asti - grandinate del 5, 13 luglio, 14 agosto 1976:

comune di Casorzo per l'intero territorio comunale;
comune di Grana per le località S. Vito, Moncucchetto, Collina del concentrico, Collina del cimitero, confine con Calliano;
comune di Grazzano Badoglio per le località Madonna dei Monti, Bricco Ciresa, Zenevreto, Capri, Tappa, Cravane, Guarnero, Vallescura, Bricco Grignano, Rosato, C. Vallara, Sommità Bricco Casalotto, Quarino, S. Salvatore, Strada Roncogennaro;
comune di Moncalvo per le località Patro, S. Vincenzo, Merli, Castellino, S. Maria;
comune di Castelletto Molina per le località Montarvello, Serra, Vallone, Rocca, Barberi, Bricco Oddone, Boccalato e Gherda;
comune di Castelnuovo Belbo zona a confine con Nizza Monferrato e Incisa Scapaccino;
comune di Castel Rocchero per le località Larame, Bricco Ciocca, Scappiano, Gialla e Casello;
comune di Fontanile per le località Mussana, Ciocca, Cannata, Costa, Penna, Ramorino, S. Martino, Robiano, Bellati, Cervino, Serra, Bricco, Bassina e Baretta - Boschi;
comune di Incisa Scapaccino per le località Castellaro, Celli e Pistone;
comune di Mombaruzzo per le località Gaiano, Asinomorto, Roccanivo, La Serra, Casalotto, Bazzana, S. Pietro, Pallavicini, C.na Pesce e Bordina;
comune di Nizza Monferrato per la zona a confine con Castelnuovo Belbo, Cerreto, Cascinotto, C.na Garbarino, C.na Levo, C.na Macagno, C.na Rolando, C.na Cirio, C.na Bonfante, C.na Manera, Strada Baglio;
comune di Quaranti per le località Cimitero, S. Damiano, Pratocarlevaro, Garofina;
comune di Agliano per la località Becchera;
comune di Asti zona a confine con Mongardino ed Isola;
comune di Isola d'Asti - Isola Piano - Isola Villa per le località Prelle, Tagliata, Rivarolo, Pamparato, Nerca, Piancerreto e Campofrate;
comune di Mongardino per la zona limitrofa a Bricco Montarello, Bricchetto, Malandrina, Vallatone, Stazione, S. Pietro.

Cuneo - nubifragi con grandine del 12 giugno, 13, 21, 22 luglio, 9, 31 agosto, 3 settembre 1976:

comune di Envie per le località Capoluogo, Molar, Ruà Gaiard, S. Antonio (parte verso il capoluogo), frazione Occa (parte verso il Concentrico), Tagliata (parte);
comune di Corneliano d'Alba per le località Mombello, Sioneri, Castellero (parte), Cumignano;
comune di Piobesi d'Alba per le località Binagiunta e Castellero (parte);
comune di Alba per le località S. Rosalia (parte), Angelini, Baranzane, Rabaglio, Monsordo (parte);
comune di Diano d'Alba per le località Cristina (parte), Farinetti, S. Eurosia, Colombè, Carzello (parte), Bruni;
comune di Grinzane Cavour per le località Borzone, Meistro, Valdissero;
comune di La Morra per le località Bettolotti, Onorati (parte), San Biagio (parte), Roere (parte);
comune di Revello zona compresa tra le località C.na Nuova, C.na Battaglia, C.na Canale, S. Antonio, Merlin, Troglio, Popparda, Brigna, Arrò, T. Alto, Cervo Grosso, Falcona e Paschero;
comune di Roddino per le località Sappe, Costa dei Pomi, Casa Bruciata, Villaro, Viglioni, Chiabotto, Rizzo, S. Lorenzo, Mucci e Morlando;
comune di Sinio per l'intero territorio comunale;
comune di Cravanzana intero territorio comunale escluse le frazioni Moglie Sottane, Grangie, Tomalino e Tornino;
comune di Bergolo per la località Bergamaschi;
comune di Torre Bormida per le località Fossata Sottana, Villaretti, Fontane, Gorètta e Concentrico;
comune di La Morra per le località Pozzo (parte), Gattera, Plucotti, Battosiorio, Manescotto, Paciarini, Gave (parte), Brandini (parte), Crocetta (parte), Cerreto (parte), Loreto;
comune di Castiglione Falletto per le località Piantà, Parusso, Montanello, Garbeletto (parte), Uslas, Seroni;
comune di Serralunga per le località Falletto, Briccolina, Collaretto, Vigna Rotonda, Parafada, Sorano, Gabutti-Feia, Fontanafredda, Gianetti, Ceratti, Bricco Voghera, S. Bernardo, Broglio;
comune di Cortemilia per le località Ciappelle, Colombera, Case Crema, Castella, Rivera, Mondurasco, Murera, Viarascio, Castelmartina, Piantero, Santero, S. Giacomo;
comune di Cerretto Langhe intero territorio comunale;
comune di Albaretto Torre per le località S. Antonio, C.na Porello Sottana, Martinetto, Coste, Lesme, Liana, Giaconi, C.na Noè, C.na Jane, Borgata Altavilla;
comune di Diano d'Alba per la parte del territorio comunale a sinistra del torrente Talloria;
comune di Monforte d'Alba per le località Disa (parte), Cappelletto, Pressenda (parte);
comune di Feisoglio per le località Prato della Vigna, Tappa, Rublotto, Pian delle Rose, Sprella, Bricco Chiesa (parte);
comune di Arguello per le località Cantalusso, C.na Buffalora, loc. Bricco, Vite, Bricco S. Michele, Fornace, C.na Micera, Giamesi, Masseria, Gruppo e Concentrico;
comune di Serravalle Langhe per le località Taoretto, S. Bovo, Langa, Vigne, Cucchetto, Floris, Villa Castevecchio, S. Michele, Bertone, Traversa, Lairora (parte), Cerasea (parte), Leprato (parte), Bricco;
comune di Castino per le località S. Bovo, S. Elena, Cane, Macarro, Pranda e Cannata;
comune di Rocchetta Belbo per le località Minister, Corte (parte), S. Giuseppe (parte), S. Libera (parte) e Fondovalle;

comune di Perletto per le località Coda, Pian Marino e Via Cortemilia;

comune di Saluzzo per le località Collina e Propano.

Torino - grandinate del 20 maggio, 5, 17, 21, 22 luglio, 9, 17, 18 agosto 1976:

comune di Verrua Savoia per le località Camorano, Tabbia (parte), Sivrasco, Monticelli, Collegna, Quarlasco (parte), Ronzo, Case Coccetti, Margheria Rivalta, Caldarigi, Monte, Cascine, Carbigliano, Valentino, Trucco, Sulpiano (parte), Montepiola, Scandolera, Pistone (parte), Longagnano, S. Giovanni, Montalto, Calliano (parte);

comune di Bruino intero territorio comunale;

comune di Grugliasco per la località Gerbido;

comune di Rivalta per le località zona precollinare e collinare, Dairone, Prabernasca;

comune di Rivoli per le località Castagnino, Tetti, Strade Rivalta e Villarbasse, Maiasco, Combe, Pozzetto, Crot, Borgonuovo;

comune di Sangano per la località Devesio;

comune di Villarbasse per le località Roncaglia, Corbiglia, Barano;

comune di Bibiana per le località Famolasco, San Michele, San Vincenzo, San Bernardo, Pellengo, Madonna delle Grazie, Monterzina, San Bartolomeo (parte);

comune di Bricherasio intero territorio comunale;

comune di Campiglione Fenile per le località Fenile, San Michele, Santa Sea, Castagneri;

comune di Vigone per le località Gauzegna, Sornasca, Zucchea;

comune di Macello intero territorio comunale;

comune di Agliè per le località Macugnano, Madonna delle Grazie;

comune di Baldissero Canavese intero territorio comunale;

comune di Bairo Canavese per le località Biavoletto, Palazzotto. Ronchi, Ronchetti, Vernetto;

comune di Borgofranco d'Ivrea per le località Ghiare, Montebuono, Concentrico, Mognata, Gioncaretto, Romana, Quartieri;

comune di Carmagnola per le località Casanova, Grangia, Tuminetti, Tetti Grandi;

comune di Castellamonte per le località S. Antonio, San Giovanni, Preparetto;

comune di Chieri per le località Tetti Fasano, Balbiano, Fortemaggiore, Fontaneto, Mosi, Modetti, strada Pecetto, Madonna Scala, Villa Moglia, Valle Pasano, strada Pessione;

comune di Colleretto Giacosa intero territorio comunale;

comuni di Fiorano, Lessolo, Loranzè, Parella, Pecetto, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Lugnacco per le località Pian del Trep, Sotto le Vigne, Cruera, Pila;

comune di Pinerolo per le località Costagrande, Abbadia Alpina, Riaglietto, Baudenasca;

comune di Pino Torinese per le località Valle Ceppi (parte), Tetti Vasco, Tetti Gariglio, Villa Ceppa, Palazzotto, Piano Balbiano, Val dei Roz, Podio, via Solairano, Tetti Ravotto, San Felice, zona Rosero;

comune di Poirino per le località Marocchi, Riasso, Favaro, Avatanei, Tetti Elia, Mizzina, Tetti Conte, Ceraglio, Appendini, San Gianetto, Stuenda, Fonteantica, Tetti Brossa, Torre Val Gorrea, Balma, Carenza, Becchio, Tarnavasso;

comuni di Pralormo, Prarostino, Quagliuzzo, Samone, Strambinello, Torre C.se, Vidracco, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Santena per le località Trinità, Ages, Banna, Berrino, Tetti Nuovo, Tetti Busso, Carolina, Marene, Luserna, Masseria, C.na Nuova, Quaglia, Cappellette, Mazzette, Alberasso;

comune di S. Pietro Val Lemina per le località Frassati, S. Martino, Ardità, Borgata Riva, Peru, Sacca;

comune di S. Secondo per le località Miradoro, Biscaretti e zona verso torrente Chisone;

comune di Verrua Savoia per le località Quarlasco, Tabbia, Trucco, Sambriano, Fontanelle, Baraccone, Siberia, Sbarrea, Cagliano, Montaldo, Carbignano, Cascine, Mezzi, S. Giovanni, Mompiola, Ronzo, Cazzanero;

comune di Vistrorio per le località Selva, Fassa, Ceretto, La Musa, Castello, Luera;

comune di Carmagnola per la località Vallongo;

comune di La Loggia per le località Tetti Preti, Tetti Sagrini, Tetti Botte, Rotto, Barandina, C.na Bauna, Tetti Aiassa, C.na Nuova, Case Nuove, Tromba, Revignano, Belvedere, Villaggio, Fior di Campo, Sabbioni, Tetti Griffa;

comune di Bollengo per le località da Vigna Rossa fino alla reg. S. Martino;

comune di Cavour loc. S. Anna, S. Giacomo, Cappella Nuova (parte), Cappella del Bosco;

comune di La Loggia per le località Carpeneto, via del Mulino, confine con Vinovo, S. Firmino;

comune di Moncalieri per le località Tetti Piatti (parte), Tagliaferri, Tetti Rolle, reg. Carpice, Barauda, Bauducchi;

comune di Nichelino per le località parte sud di Nichelino, tra via Pateri - via Gioberti ai confini con Moncalieri e Vinovo - zona Scarrone fino ai confini con Vinovo e l'Ippodromo;

comune di Vinovo per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(726)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Predil, in Milano, stabilimento di Gorgonzola, già dell'ex S.p.a. Fama.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 maggio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Predil, con sede in Milano, stabilimento di Gorgonzola (Milano), già dell'ex S.p.a. Fama, con effetto dal 22 settembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Predil, con sede in Milano, stabilimento di Gorgonzola (Milano), già dell'ex S.p.a. Fama, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(825)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 gennaio 1977.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Siria.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 9 luglio 1976, con la quale le provenienze dalla Siria sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Siria è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 9 luglio 1976 per le provenienze dalla Siria perché ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(796)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti d'alveo in comune di Arta Terme

Con decreto 14 settembre 1976, n. 1078, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti d'alveo della roggia Cedarchis in comune di Arta Terme (Udine) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 55 mappali 138 1/2 (mq 60) e 140 1/2 (mq 65) della superficie complessiva di mq 125 ed indicati nella rilevazione catastale con allegato schizzo planimetrico in scala 1:1000 rilasciati il 5 agosto 1975 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; rilevazione catastale con allegato schizzo planimetrico che fanno parte integrante del decreto stesso.

(799)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Dipendenti I.N.A.D.E.L. Salerno - S.r.l., in Salerno, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1977, il dott. Giancarlo Serva è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Dipendenti I.N.A.D.E.L. Salerno - Società a responsabilità limitata, in Salerno, già posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con precedente decreto in data 5 giugno 1973, in sostituzione del dott. Luca De Franciscis, dimissionario.

(798)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Londa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(528/M)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 14.636.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(529/M)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1977, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 607.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(530/M)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1977, il comune di Ventimiglia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 444.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(531/M)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1977, il comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(532/M)

Autorizzazione al comune di Vallelunga Pratameno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1977, il comune di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(533/M)

Autorizzazione al comune di Villalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1977, il comune di Villalba (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(534/M)

Autorizzazione al comune di Centuripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1977, il comune di Centuripe (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 330.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(535/M)

Autorizzazione al comune di Villabate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Villabate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(536/M)

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(537/M)

Autorizzazione al comune di Roccella Valdemone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Roccella Valdemone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.555.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(538/M)

Autorizzazione al comune di Grammichele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Grammichele (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 283.371.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(539/M)

Autorizzazione al comune di Rodì Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Rodì Milici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(540/M)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Calatabiano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.022.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(541/M)

Autorizzazione al comune di Palagonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Palagonia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 610.430.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(542/M)

Autorizzazione al comune di Giarratana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Giarratana (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(543/M)

Autorizzazione al comune di Petralia Sottana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1977, il comune di Petralia Sottana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(544/M)

Autorizzazione al comune di Serrenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Serrenti (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(545/M)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(546/M)

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Pravisdomini (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(547/M)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Silanus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(548/M)

Autorizzazione al comune di Codrongianos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Codrongianos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(549/M)

Autorizzazione al comune di Armo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Armo (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(550/M)

Autorizzazione al comune di Gambettola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Gambettola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(551/M)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(552/M)

Autorizzazione al comune di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Montecarlo (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(553/M)

Autorizzazione al comune di Conselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Conselice (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 226.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(554/M)

Autorizzazione al comune di Pietrasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1977, il comune di Pietrasanta (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.081.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(555/M)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1977, il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.275.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(556/M)

Autorizzazione al comune di Codroipo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Codroipo (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(557/M)

Autorizzazione al comune di Chiopris Viscone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Chiopris Viscone (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(558/M)

Autorizzazione al comune di Aiello del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Aiello del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(559/M)

Autorizzazione al comune di Camino al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Camino al Tagliamento (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(560/M)

Autorizzazione al comune di Precenicco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Precenicco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(561/M)

Autorizzazione al comune di Ruda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Ruda (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 41.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(562/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Nogaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(563/M)

Autorizzazione al comune di Fiumicello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Fiumicello (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(564/M)

Autorizzazione al comune di Tapogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Tapogliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(565/M)

Autorizzazione al comune di Campolongo al Torre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Campolongo al Torre (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(566/M)

Autorizzazione al comune di Lajatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Lajatico (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(567/M)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Novi di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(568/M)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Stienta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(569/M)

Autorizzazione al comune di Ariano nel Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Ariano nel Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 242.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(570/M)

Autorizzazione al comune di Bergantino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Bergantino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(571/M)

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Poviglio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(572/M)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(573/M)

Autorizzazione al comune di Riomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Riomaggiore (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(574/M)

Autorizzazione al comune di Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(575/M)

Autorizzazione al comune di Sedegliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1977, il comune di Sedegliano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(576/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 17

Corso dei cambi del 26 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,75	881,75	881,72	881,75	881,80	881,70	881,80	881,75	881,75	881,75
Dollaro canadese	869,10	869,10	869,50	869,10	868,95	869,10	869,25	869,10	869,10	869,10
Franco svizzero	348,39	348,39	348,69	348,39	348,70	348,35	348,80	348,39	348,39	348,40
Corona danese	147,76	147,76	147,80	147,76	147,70	147,75	147,73	147,76	147,76	147,75
Corona norvegese	164,51	164,51	164,50	164,51	164,50	164,50	164,57	164,51	164,51	164,50
Corona svedese	205,45	205,45	205,50	205,45	205,45	205,40	205,51	205,45	205,45	205,45
Fiorino olandese	346,09	346,09	346,30	346,09	346,25	346,10	346,25	346,09	346,09	346,10
Franco belga	23,634	23,634	23,68	23,634	23,68	23,62	23,673	23,634	23,634	23,65
Franco francese	177,02	177,02	177,05	177,02	177,05	177,03	177 —	177,02	177,02	177 —
Lira sterlina	1516,30	1516,30	1515,80	1516,30	1516,20	1516,30	1516,45	1516,30	1516,30	1516,30
Marco germanico	361,97	361,97	362,90	361,97	362,50	361,98	362,50	361,97	361,97	361,95
Scellino austriaco	50,945	50,945	51,05	50,945	51 —	50,94	51,015	50,945	50,945	50,95
Escudo portoghese	27,22	27,22	27,25	27,22	27,26	27,23	27,22	27,22	27,22	27,20
Peseta spagnola	12,794	12,794	12,8050	12,794	12,80	12,78	12,80	12,794	12,794	12,80
Yen giapponese	3,058	3,058	3,06	3,058	3,05	3,05	3,057	3,058	3,058	3,05

Media dei titoli del 26 gennaio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,800
Redimibile 3,50 % 1934	98,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,250
» 5 % (Ricostruzione)	95,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,175
» 5 % (Città di Trieste)	90,075
» 5 % (Beni esteri)	88,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,150
» 5,50 % » » 1968-83	74,400
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,925
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	90,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,175
» poliennali 7 % 1978	92,475
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,775
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,325
» » 9 % 1980	87,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,775
Dollaro canadese	869,175
Franco svizzero	348,595
Corona danese	147,745
Corona norvegese	164,54
Corona svedese	205,48
Fiorino olandese	346,17
Franco belga	23,653
Franco francese	177,01
Lira sterlina	1516,375
Marco germanico	362,235
Scellino austriaco	50,98
Escudo portoghese	27,22
Peseta spagnola	12,797
Yen giapponese	3,057

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 18

Corso dei cambi del 27 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,65	881,65	881,70	881,65	881,75	881,60	881,75	881,65	881,65	881,65
Dollaro canadese	864,75	864,75	866 —	864,75	864,10	864,30	864,75	864,75	864,75	864,35
Franco svizzero	349,15	349,15	348,45	349,15	349,15	349,10	349,17	349,15	349,15	349,15
Corona danese	148,17	148,17	148,10	148,17	148,25	148,15	148,25	148,17	148,17	148,15
Corona norvegese	165,03	165,03	164,90	165,03	165,05	165,02	165,04	165,03	165,03	165 —
Corona svedese	206,15	206,15	206 —	206,15	206,15	206,10	206,16	206,15	206,15	206,15
Fiorino olandese	346,83	346,83	346,80	346,83	346,87	346,80	346,92	346,83	346,83	346,80
Franco belga	23,67	23,67	23,68	23,67	23,70	23,65	23,6680	23,67	23,67	23,65
Franco francese	177,545	177,545	177,40	177,545	177,50	177,50	177,55	177,545	177,545	177,55
Lira sterlina	1514,90	1514,90	1514,60	1514,90	1514,58	1514,85	1514,90	1514,90	1514,90	1514,90
Marco germanico	363,39	363,39	363,50	363,39	363,30	363,35	363,35	363,39	363,39	363,40
Scellino austriaco	51,12	51,12	51,10	51,12	51,10	51,10	51,1150	51,12	51,12	51,10
Escudo portoghese	27,325	27,325	27,25	27,325	27,38	27,30	27,30	27,325	27,325	27,30
Peseta spagnola	12,802	12,802	12,8050	12,802	12,80	12,78	12,8050	12,802	12,802	12,80
Yen giapponese	3,056	3,056	3,06	3,056	3,05	3,04	3,0560	3,056	3,056	3,05

Media dei titoli del 27 gennaio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	86,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,250
» 5 % (Ricostruzione)	95,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,350
» 5 % (Città di Trieste)	90,075
» 5 % (Beni esteri)	88,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,150
» 5,50 % » » 1968-83	75,400
» 5,50 % » » 1969-84	74,550
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,925
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	90,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,550
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,925
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,050
» poliennali 7 % 1978	92,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,325
» » 9 % 1980	87,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,70
Dollaro canadese	864,55
Franco svizzero	349,16
Corona danese	148,21
Corona norvegese	165,035
Corona svedese	206,155
Fiorino olandese	346,875
Franco belga	23,669
Franco francese	177,547
Lira sterlina	1514,90
Marco germanico	363,37
Scellino austriaco	51,117
Escudo portoghese	27,312
Peseta spagnola	12,803
Yen giapponese	3,056

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Adacus dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Adacus concessa all'impresa Siapa S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(867)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Verderin dell'impresa Caffaro S.p.a.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Verderin concessa all'impresa Caffaro S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(868)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Doritox dell'impresa Sipcam S.p.a.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Doritox concessa all'impresa Sipcam S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(869)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Pescozin dell'impresa Sariaf S.p.a.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pescozin concessa all'impresa Sariaf S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(870)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per la riammissione, a domanda, in servizio di carriera di personale militare dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 2 settembre 1975, con il quale è indetto un concorso per la riammissione, a domanda, in servizio di carriera di personale militare dell'Aeronautica militare, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1975, registro n. 20 Difesa, foglio n. 288;

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1976, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1976, registro n. 15 Difesa, foglio n. 375;

Visto il decreto ministeriale in data 15 giugno 1976, con il quale è stato sostituito il presidente della suddetta commissione, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1976, registro n. 22 Difesa, foglio n. 358;

Vista la valutazione delle qualità militari e professionali dei candidati, effettuata dalla predetta commissione, ai sensi dell'art. 5 del sopracitato decreto ministeriale 2 settembre 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei alla riammissione in servizio di carriera nell'Aeronautica militare di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1975 indicato in preambolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

Arma aeronautica - Ruolo specialisti - Categoria - Governo

1. serg. magg. Nardulli Giuseppe (ammogliato due figli) . . . . punti 16
2. serg. Genovese Michele (ammogliato un figlio) » 16
3. serg. magg. Rubino Roberto (24 dicembre 1944) » 15
4. serg. De Carlo Luigi (8 settembre 1950) . . » 15
5. serg. Armeni Altemizio (F.I.G.) . . . . . » 14
6. serg. Corlianò Giovanni . . . . » 14
7. serg. Cadoni Marco (ammogliato un figlio) . » 12
8. serg. Carrano Camillo . . . . » 12

Arma aeronautica - Ruolo specialisti - Categoria - Assistenti tecnici

1. serg. Errichiello Antonio . . . . . . punti 12

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1976
Registro n. 33 Difesa, foglio n. 370

(947)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio nei convitti nazionali e negli istituti pubblici di educazione femminile.

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 48 e n. 49, rispettivamente del 25 novembre e 2 dicembre 1976, sono stati pubblicati le relazioni delle commissioni giudicatrici e i decreti ministeriali relativi alla approvazione delle graduatorie dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio, per l'anno scolastico 1976-77, banditi con decreti ministeriali 29 aprile 1976 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 3 giugno 1976.

(950)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1974, n. 549, con cui è stato indetto il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1976, n. 472, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali delle sedute tenute da detta commissione, nonché la graduatoria dei candidati idonei dalla stessa formulata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso in questione:

1. Colombi Vittorio . . . . punti 52,349
2. Servili Gianfranco . . . . » 51,545
3. Nobili Rodolfo . . . . » 50,153
4. Martena Candido Vincenzo . . . . » 39,439
5. Farinelli Paolo . . . . » 37,640

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 10 gennaio 1977

Il medico provinciale: DEL ROSSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1974, n. 549, con cui è stato indetto il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto in data odierna n. 30, con cui si approva la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi poste a concorso indicato dai candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate, i seguenti candidati:

1) Colombi Vittorio: 1ª condotta medica di Montopoli S.;
2) Servili Gianfranco: condotta medica di Stimigliano;
3) Nobili Rodolfo: condotta medica di Castelnuovo di F.;
4) Martena Candido Vincenzo: 1ª condotta medica di Petrella S.;
5) Farinelli Paolo: condotta medica di Roccasinibalda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Rieti ed a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 10 gennaio 1977

Il medico provinciale: DEL ROSSO

(743)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(846)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di primario del servizio di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(847)

OSPEDALE CIVILE «MARIA SS. IMMACOLATA» DI GUARDIAGRELE

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(857)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Guardiagrele (Chieti).

(858)

OSPEDALE INFERMI «A. BONORA» DI S. PIETRO IN CASALE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico (a tempo pieno);

un posto di aiuto del laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro in Casale (Bologna).

(849)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di primario della divisione di gastroenterologia con annessa sezione di endocrinologia e malattie del ricambio e annesso centro antidiabetico.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di gastroenterologia con annessa sezione di endocrinologia e malattie del ricambio e annesso centro antidiabetico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(850)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione medica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(851)

OSPEDALE CIVILE DI SANREMO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Sanremo (Imperia).

(852)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia addetto al servizio di batteriologia e immunologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia addetto al servizio di batteriologia e immunologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente in Pordenone.

(848)

OSPEDALE DI VITTORIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di chirurgia vascolare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vittoria (Ragusa).

(844)

OSPEDALE PER LE MALATTIE INFETTIVE «L. SPALLANZANI» DI ROMA

Concorso a due posti di aiuto di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprie 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(887)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di oculistica;

un posto di aiuto di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(853)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(854)

OSPEDALE CIVICO «RENZETTI» DI LANCIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(855)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione chirurgica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(856)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 28 agosto 1976, n. 39.

Provvidenze per la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto e dei relativi collettori principali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la progettazione e la realizzazione di impianti depurativi destinati al trattamento delle acque di rifiuto e dei collettori principali che allacciano i medesimi alle rispettive reti di fognatura è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 3.500 milioni.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dal successivo art. 6, la progettazione e la realizzazione degli impianti e dei collettori di cui al precedente art. 1 possono venire eseguite:

a) da parte dell'amministrazione provinciale, la quale per la progettazione e la direzione lavori può anche avvalersi di liberi professionisti;

b) da parte dei comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, attraverso un contributo in conto capitale fino al 100%, della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 3.

Gli interventi di cui al precedente art. 2 sono disposti sulla base di un programma stabilito dalla giunta provinciale, tenendo conto dell'ordine di priorità previsto nel piano provinciale di cui all'art. 18 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, o, in attesa della sua definitiva approvazione, di quello previsto nelle direttive approvate dalla giunta provinciale contemporaneamente al programma.

Nel programma di cui al precedente comma viene in via preliminare stabilito a carico di chi è disposta la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, come pure indicato, in via di massima, il tratto di collettore principale soggetto alle provvidenze della presente legge.

Nella delibera della giunta provinciale, di cui al primo comma, possono essere indicati i comuni che si ritiene utile costituire in consorzio per i fini di cui all'art. 19 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63.

Art. 4.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del programma di cui al precedente articolo, i comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali provvedono:

a) nel caso di progettazione e/o realizzazione delle opere da parte della provincia, a trasmettere il progetto di massima delle reti di fognatura interne che defluiscono nel collettore principale, corredato da relazione finanziaria e delle fasi di sua realizzazione, da coordinarsi con quelle del programma provinciale, con l'impegno a fornire all'amministrazione provinciale ogni dato, informazione ed assistenza necessari alla progettazione dell'impianto di depurazione e del collettore principale;

b) nel caso di progettazione e realizzazione delle opere a carico dei comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, a trasmettere il progetto dell'impianto di depurazione e del collettore principale, corredato da computo metrico e dalle fasi di sua realizzazione. Contemporaneamente viene trasmesso il progetto di massima della rete fognaria interna che defluisce nel collettore principale, comprendente anche in questo caso la relazione finanziaria e le fasi di sua realizzazione da coordinarsi con quelle dell'impianto di depurazione e del collettore principale.

Art. 5.

Entro il limite massimo di lire 500 milioni la giunta provinciale può assegnare contributi ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 2 ai comuni o loro consorzi, anche quando gli impianti ed i collettori da realizzarsi non rientrano nel programma di cui al precedente art. 3. In tal caso, i comuni o loro consorzi possono inoltrare domanda alla giunta provinciale entro il termine di cui al primo comma e con la documentazione di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4.

Art. 6.

Sugli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 e sulle domande e sull'ammontare del contributo di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo provvede la giunta provinciale, la quale può modificare l'ordine di priorità e l'entità dei singoli stanziamenti previsti nel programma di cui al precedente art. 3.

I comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali, per la realizzazione delle opere comprese nella deliberazione di cui al precedente comma, devono presentare domanda alla Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui corrispondenti alla spesa autorizzata. Sulla base della domanda di concessione del mutuo, la giunta provinciale è autorizzata a concedere anticipazioni fino al 100% della spesa ammessa, stabilendo le relative condizioni. All'atto dell'erogazione del mutuo, i comuni, loro consorzi e le comunità comprensoriali rimborsano all'amministrazione provinciale le anticipazioni da queste versate.

Qualora trascorsi 24 mesi dalla data della domanda del mutuo, lo stesso non sia stato almeno parzialmente erogato, la giunta provinciale provvede con sua delibera a trasformare le anticipazioni corrisposte in contributo a fondo perduto ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 2.

Art. 7.

A seguito dell'assegnazione del contributo di cui al primo comma del precedente art. 6, l'assessore provinciale competente, con proprio decreto, ne dispone l'erogazione, secondo le seguenti modalità:

a) anticipazione del 50% sull'ammontare complessivo, previa presentazione del contratto di appalto dei lavori, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, di attestazione rilasciata dal sindaco del comune, dal presidente del consorzio o della comunità comprensoriale dell'avvenuto inizio dei lavori stessi;

b) acconti fino ad un ulteriore 40% sull'ammontare complessivo, in base agli stati di avanzamento, ovvero, nell'ipotesi di esecuzione in economia, di un'idonea documentazione contabile. Gli acconti possono essere corrisposti solo a seguito di presentazione di stati di avanzamento o di documentazione contabile, attestanti l'avvenuta esecuzione delle opere corrispondenti alle anticipazioni di cui alla precedente lettera *a*);

c) la liquidazione del residuo 10% a seguito di presentazione del certificato di collaudo dei lavori o, quando non richiesto, del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Art. 8.

Il contributo di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della presente legge è cumulabile con quello concesso dallo Stato o con altre provvidenze provinciali e può venire disposto nella misura massima pari alla differenza tra l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile dalla giunta provinciale e quella dei contributi già concessi.

Art. 9.

Gli impianti ed i collettori, anche se realizzati direttamente dall'amministrazione provinciale ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 2, rimangono di proprietà dei comuni o dei loro consorzi, nell'ambito del cui territorio vengono ubicati.

Gli stessi provvedono alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 10.

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto decadenti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, è dovuto ai comuni o loro consorzi il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa.

La tariffa è formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acqua effettivamente scaricate, incluse le eventuali acque di pioggia calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti.

La seconda parte è determinata in rapporto alla quantità ed alla qualità delle acque scaricate.

Art. 11.

Le singole tariffe per le diverse categorie di utenti di cui al precedente articolo vengono stabilite con delibera della giunta provinciale, sulla base delle formule determinate ai sensi dello art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e secondo le modalità in esso contenute.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere di lire 3.500 milioni previsto all'articolo 1 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 28 dell'elenco esplicativo del fondo globale).

Art. 13.

Nel bilancio di previsione della provincia per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo di nuova istituzione:

TITOLO III - Categoria X

Cap. 3480. — Restituzione alla provincia delle anticipazioni concesse agli enti locali che realizzano impianti depurativi delle acque di rifiuto mediante accensione di mutui passivi . . . . *per memoria*

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Capitolo in aumento:

Cap. 4580. — (modificato nel testo). Spese e contributi ovvero anticipazioni ad enti locali per la progettazione e la realizzazione di impianti depurativi per il trattamento delle acque di rifiuto . . . . L. 3.500.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . . L. 3.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 agosto 1976

BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 4 settembre 1976, n. 40.

Esercizio da parte della provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione di acque pubbliche ed in materia di impianti elettrici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 19 *ottobre* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In conformità al piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessione a scopo idroelettrico, nel territorio della provincia di Bolzano provvede l'amministrazione provinciale secondo le norme e con le procedure previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, successivamente denominato « testo unico », dal regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia emanate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili con la presente legge, ferma restando la potestà di emanare regolamenti di esecuzione anche in riferimento alle norme ricordate.

Art. 2.

Se non disposto diversamente negli articoli successivi, le attribuzioni nella materia di cui all'art. 1 sono esercitate dall'ufficio provinciale acque pubbliche in luogo dell'ufficio del genio civile, del provveditorato alle opere pubbliche e del magistrato alle acque, dal comitato provinciale per le acque pubbliche di cui all'art. 15 in luogo del consiglio superiore dei lavori pubblici, dal presidente della giunta provinciale in luogo del Presidente della Repubblica, dalla giunta provinciale in luogo del Ministro per i lavori pubblici e del Ministro per le finanze, e l'ufficio idrografico provinciale in luogo dell'ufficio idrografico statale.

L'amministrazione provinciale esercita le funzioni amministrative già svolte dall'ufficio del genio civile, dal commissario del Governo e dal provveditorato alle opere pubbliche in materia di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui agli articoli 107 e seguenti del testo unico e successive modifiche.

Spetta al capo dell'ufficio provinciale fonti di energia di autorizzare in via provvisoria e definitiva l'impianto e l'esercizio di linee elettriche finora rientranti nella competenza degli uffici statali periferici di cui al comma precedente.

Art. 3.

L'ufficio acque pubbliche provvede, per il territorio della provincia alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche, distintamente per demanio idrico provinciale e statale.

L'ufficio acque pubbliche provvede alla compilazione degli schemi degli elenchi suppletivi, alla loro pubblicazione, previa deliberazione della giunta provinciale, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione, al deposito dello schema nell'ufficio del commissario del Governo, al deposito di un esemplare di detto Bollettino nella segreteria dei comuni direttamente interessati, all'affissione all'albo pretorio di detti comuni e occorrendo nei luoghi di ordinaria frequenza, per un termine di venti giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione così nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Bollettino ufficiale e dell'eseguito deposito ed avverta che gli interessati possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di novanta giorni a decorrere dalla data dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché all'inserzione di avviso analogo a quello da affissare all'albo pretorio dei comuni interessati in un giornale di lingua tedesca ed in uno di lingua italiana della provincia indicati dalla giunta provinciale.

Trascorso il termine per le opposizioni, l'ufficio acque pubbliche trasmette alla giunta provinciale gli schemi e le opposizioni con particolareggiata relazione.

Gli elenchi suppletivi delle acque pubbliche sono approvati definitivamente dalla giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per le acque pubbliche, sono emanati, con decreto del presidente della giunta provinciale e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione.

Un esemplare del Bollettino ufficiale deve essere depositato per trenta giorni nella segreteria dei comuni direttamente interessati. Della avvenuta inserzione e dell'eseguito deposito si dà notizia mediante avviso da affiggersi per quindici giorni all'albo pretorio dei comuni suddetti. L'avviso rende nota la data di scadenza dell'anno entro cui devono essere fatte le domande di riconoscimento ai termini dell'art. 3 del testo unico, e richiama le sanzioni comminate dall'art. 219 dello stesso testo unico in caso di inadempienza.

Non si applica l'art. 5 del testo unico.

Eventuali variazioni relative alle acque pubbliche appartenenti al demanio statale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, sono disposte su richiesta dello Stato.

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione degli elenchi delle acque pubbliche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli interessati possono ricorrere al tribunale regionale delle acque pubbliche avverso le iscrizioni delle acque negli elenchi stessi.

In caso di particolare interesse pubblico si possono includere negli elenchi suppletivi tutte le acque sorgenti e sotterranee ricadenti in una determinata area che deve essere in tal caso ben delimitata in planimetrie in idonea scala.

L'ufficio acque pubbliche provvede a formare e conservare il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Art. 4.

Non si applicano nel territorio della provincia il quinto e sesto comma dell'art. 7 del testo unico ed i termini di cui all'ottavo, nono e dodicesimo comma dello stesso articolo decorrono dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nelle derivazioni da bacini d'acqua soggetti a tutela ai sensi della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 29: « Norme per la tutela dei bacini d'acqua », si seguono le procedure di cui all'art. 5 della medesima legge.

Nelle concessioni a scopo prevalentemente domestico, potabile e antincendio, fra più concorrenti è preferita la domanda del comune o del consorzio dei comuni interessati.

La dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 34 del testo unico può essere chiesta anche dopo la presentazione della domanda di concessione.

Art. 5.

Sulle domande di riconoscimento e di concessione, nel caso di piccole derivazioni, si provvede con decreto dell'assessore competente cui è affidata la materia. Per le grandi derivazioni si provvede con delibera della giunta provinciale, sentito il comitato provinciale delle acque pubbliche e sulla base del parere dell'ufficio idrografico provinciale di cui al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18. Copia dei decreti di riconoscimento o di concessione viene notificata agli organi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, irrigatorio o di bonifica, di cui all'art. 28 del testo unico, in mancanza di rinnovazione della concessione, come nei casi di decadenza o rinuncia, gli impianti indicati al secondo comma dello stesso articolo passano, senza compenso, in proprietà della provincia.

Nelle piccole derivazioni in mancanza di rinnovazione la provincia ha diritto di procedere secondo quanto disposto dall'art. 30 del testo unico.

Art. 7.

Fermi restando i canoni per la derivazione d'acqua nella misura di cui all'art. 35 del testo unico e successive modifiche, in nessun caso il canone annuo può essere inferiore a L. 5000. La disposizione del presente comma si applica dal 1° gennaio 1977.

Al sesto comma del citato art. 35 devono essere aggiunte le seguenti parole: « assunto durante l'esercizio dell'impianto ».

Spetta alla provincia il canone demaniale per le derivazioni di sua competenza.

Per le utenze d'acqua da riconoscere ai sensi dell'art. 3, primo comma, del testo unico, nei casi di approvazione di elenchi suppletivi delle acque pubbliche, il canone decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco in cui l'acqua è iscritta.

Art. 8.

Nel disciplinare di cui all'art. 40 del testo unico possono includersi anche prescrizioni nell'interesse della difesa del suolo, delle risorse naturali, della tutela del paesaggio, della difesa delle acque da inquinamenti e della pesca.

Quando trattasi di domanda di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche per uso potabile, domestico e industriale, viene richiesto il parere dell'ufficio tutela risorse naturali, il quale è invitato a partecipare alla visita d'istruttoria con un proprio rappresentante.

Nel disciplinare riguardante concessioni ad uso potabile, igienico e industriale sono inserite le prescrizioni a norma della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, in merito alla tutela delle acque da inquinamenti. Possono altresì includersi nel disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata, nonché modalità di vendita dell'acqua.

A discrezione dell'amministrazione si può prescindere dal disciplinare. In tal caso le prescrizioni a carico del concessionario vengono inserite nel decreto di concessione.

L'amministrazione concedente ha facoltà di modificare successivamente senza obbligo di indennizzo il disciplinare o il decreto qualora esigenze di difesa del suolo o delle risorse naturali, della tutela del paesaggio e della pesca o comunque di pubblico generale interesse lo richiedano, salva restando la facoltà del concessionario di rinunciare a norma di legge.

La lettera *c*) dell'art. 46 del testo unico viene sostituita dalla seguente: « per 30 anni dall'entrata in funzione della nuova concessione, se l'utenza preesistente consisteva in una piccola derivazione per forza motrice, salvo il disposto del precedente art. 23, secondo comma ».

Art. 9.

Per le derivazioni di competenza della Provincia, le mansioni attribuite al regolatore di cui al terzo comma dell'art. 43 del testo unico sono svolte dall'ufficio acque pubbliche.

Art. 10.

Le domande che non comportino aumenti di portata, ma solo varianti alle opere di raccolta, presa, adduzione e restituzione, alla loro ubicazione ed all'estensione del comprensorio irriguo o potabile di una derivazione già riconosciuta o concessa ed attuata, sono sottoposte ad istruttoria abbreviata, a norma del secondo comma dell'art. 49 del testo unico. Il provvedimento relativo è emanato dall'assessore competente.

Le domande di variante che riguardino l'aumento della quantità di acqua concessa o l'uso della medesima ovvero opere di regolazione, sono sottoposte ad istruttoria formale.

In ogni caso resta la durata dell'originaria utenza.

Le stesse disposizioni si applicano alle domande di varianti a concessioni assentite ma non ancora attivate.

Ogni richiesta di variante a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova sostitutiva della precedente.

Art. 11.

Per ottenere la licenza di attingimento di acqua secondo l'art. 56 del testo unico devesi presentare domanda all'ufficio acque pubbliche da pubblicarsi all'albo pretorio del comune ove ha luogo l'attingimento, corredata dei disegni e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa della loro innocuità nei riguardi dei pubblici interessi e dei diritti dei terzi.

L'assessore competente provvede sulla domanda, a spese del richiedente, e stabilisce il canone dovuto alla provincia a norma di legge da pagarsi anticipatamente e senza obbligo di cauzione.

Art. 12.

Per origini di un corso d'acqua pubblico si considerano tutti gli affluenti che affluiscono allo stesso più a monte del primo affluente iscritto con numero separato nell'elenco delle acque pubbliche.

Art. 13.

Tutte le acque sotterranee ricadenti nel territorio della provincia di Bolzano sono soggette a tutela della pubblica amministrazione.

Il proprietario di un fondo ha facoltà, per gli usi domestici, di abbeveraggio del bestiame e per l'innaffiamento di giardini ed orti, nonché terreni agricoli con qualsiasi tipo di coltura inservienti direttamente al proprietario stesso, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque del suo fondo, sempreché la portata massima non superi 0,4 l/s.

Salva la facoltà attribuita al proprietario nel comma precedente, chi voglia procedere a ricerche di acque sotterranee o a scavo di pozzi nei fondi propri o altrui deve chiederne

l'autorizzazione all'ufficio acque pubbliche, corredando la domanda del piano di massima della estrazione e dell'utilizzazione che si propone di eseguire.

L'ufficio acque pubbliche dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e ne dispone l'affissione per trenta giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Il terzo e quarto comma dell'art. 95 del testo unico, nel territorio della provincia, sono sostituiti dal seguente:

« Previa visita sul luogo, l'ufficio acque pubbliche, sentito il parere dell'ufficio tutela risorse naturali, rilascia l'autorizzazione se non ostino motivi di pubblico interesse, previo impegno da parte del richiedente di presentare a lavori ultimati una relazione sulla stratigrafia e sull'esito delle prove di pompaggio, nonché eventuali rilievi idrogeologici, eseguiti secondo le modalità richieste, copia dei quali viene inviata dall'ufficio acque pubbliche all'ufficio tutela risorse naturali ».

Art. 14.

Sono istituiti l'ufficio provinciale acque pubbliche e l'ufficio provinciale fonti di energia, ai quali vengono affidati, oltre a quelli già indicati negli articoli precedenti, i compiti amministrativi inerenti alle seguenti materie:

I) all'ufficio acque pubbliche:

a) derivazioni di acque pubbliche;

b) piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche;

c) impianti idroelettrici;

II) all'ufficio fonti di energia:

a) autorizzazione alla costruzione di linee elettriche;

b) approvvigionamento con energia elettrica o di altra fonte.

Contro i provvedimenti definitivi sulle domande da parte dell'assessore, del capo dell'ufficio acque pubbliche e del capo dell'ufficio fonti di energia è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data della notifica dell'atto all'interessato alla giunta provinciale, la quale decide, sentito il comitato provinciale per le acque pubbliche.

Il catasto idrico di cui all'art. 3 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è formato e conservato dall'ufficio acque pubbliche per quanto riguarda il catasto delle derivazioni di acque pubbliche e le competenze di cui al citato art. 3 sono esercitate per questo settore dallo stesso ufficio.

Art. 15.

Il comitato provinciale per le acque pubbliche è organo consultivo in materia di acque pubbliche ed impianti elettrici nei casi previsti dalla presente legge. Esso sostituisce anche il comitato tecnico-amministrativo del provveditorato delle opere pubbliche.

Esso è composto:

1) dall'assessore competente in materia, che lo presiede;
2) dal capo dell'ufficio acque pubbliche;
3) dal capo dell'ufficio fonti di energia;
4) da un rappresentante dell'ufficio provinciale per la tutela delle risorse naturali;
5) dal capo dell'ufficio idrografico provinciale;
6) dal capo dell'azienda speciale dei bacini montani;
7) da un rappresentante dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste;
8) da un rappresentante del consorzio dei comuni;
9) da un rappresentante della categoria dell'unione coltivatori diretti.

Per tutti i membri del comitato provinciale per le acque pubbliche deve essere nominato un supplente chiamato a sostituire l'effettivo in caso di impedimento.

I componenti del comitato sono nominati con delibera della giunta provinciale.

In caso di impedimento, l'assessore competente è sostituito dal capo dell'ufficio acque pubbliche, quando si trattino questioni riguardanti derivazioni da acque pubbliche ed impianti idroelettrici, e dal capo dell'ufficio fonti di energia, quando si trattino questioni riguardanti la costruzione di linee elettriche. In questi casi il rispettivo ufficio è rappresentato dal supplente.

La composizione del comitato provinciale per le acque pubbliche deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

Per la validità delle adunanze del consiglio è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti e, in caso di parità, decide il voto del presidente. Funge da segretario un funzionario dell'ufficio acque pubbliche.

Il comitato provinciale per le acque pubbliche è convocato dall'assessore cui è affidata la materia, il quale predispone l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 16.

Al capo dell'ufficio acque pubbliche sono demandate le attribuzioni già affidate al capo del genio civile ai sensi degli articoli 221 e 222 del testo unico, salvo le competenze già attribuite all'azienda speciale con legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35.

Alle violazioni di quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione si applica la pena di cui all'articolo 219 del testo unico.

Norme transitorie

Art. 17.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione tutti coloro che estraggono acque sotterranee, eccezione fatta per gli usi di cui al seguente comma, devono farne denuncia all'ufficio acque pubbliche e dietro richiesta del medesimo indicare sulla cartina in scala 1:25.000 o 1:10.000 e sull'estratto di mappa catastale l'ubicazione del pozzo, le sue caratteristiche, l'uso ed il quantitativo di acqua utilizzato, il periodo di utilizzazione ed eventuali rilievi idrogeologici.

Sono esonerati dalla presentazione della denuncia di cui al comma precedente coloro che estraggono acque sotterranee ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 4 settembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(524)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1976, n. **64**.

Norme di integrazione, modifica e interpretazione autentica della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28: « Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 109 *del* 18 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che, per effetto dei movimenti tellurici dell'anno 1976, abbiano subito

danni, è concesso un contributo a fondo perduto, da reimpiegare per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

dopo il primo comma:

« Il reimpiego è ammesso anche in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati, purchè attinenti alla medesima attività svolta al momento del danno, e per l'eventuale insediamento in locali provvisori »;

dopo il secondo comma:

« Il contributo di cui ai commi precedenti può essere riferito, altresì, ai danni subiti dalle imprese ai fabbricati destinati ad attività produttive, i quali risultavano all'epoca del sisma in proprietà o in comproprietà di uno o più familiari del titolare dell'impresa non partecipanti alla stessa, ovvero, nel caso di società di persone, anche di uno solo dei soci, ovvero, ancora, in proprietà di terzi soggetti estranei all'impresa.

Nel caso di imprese commerciali e turistiche, la cui titolarità nell'autorizzazione amministrativa o nella licenza risulti trasferita in forza di un contratto di locazione, il locatore, se proprietario dell'immobile, delle attrezzature e dell'arredamento, ha titolo ad accedere al contributo, di cui al presente articolo, per i danni subiti dalle cose locate di sua proprietà »;

dopo l'ultimo comma:

« Per complesso economico di cui al comma precedente si intende un'unità aziendale che presenta — in modo attuale e simultaneo — unità organica dei beni, autonomia funzionale e capacità, anche potenziale, di reddito autonomo ».

Art. 3.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. — Il contributo di cui all'articolo precedente può altresì essere concesso — in misura non superiore a lire 2 milioni — a titolo di indennizzo dei danni subiti senza obbligo di reimpiego, qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari coadiuvanti impediscano la ripresa dell'attività.

Il contributo, di cui al precedente comma, è subordinato, per gli esercenti il commercio al minuto nelle varie forme di uso e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, alla rinuncia dell'autorizzazione amministrativa o della licenza relativa ai preesistenti esercizi di vendita ».

Art. 4.

All'art. 3, secondo comma della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, le parole « dei livelli occupazionali preesistenti » sono sostituite dalle parole « dei posti di lavoro ».

Art. 5.

All'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 2, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente autenticata, del proprietario o comproprietario del fabbricato danneggiato, con la quale l'interessato autorizza il reimpiego del contributo nel ripristino dell'immobile destinato ad attività produttiva e di servizi e si impegna al mantenimento dello stesso in godimento all'impresa, ferme restando le preesistenti condizioni contrattuali di locazione almeno per un biennio dall'avvenuto ripristino dell'attività ».

Art. 6.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è aggiunto il seguente:

« Art. 4-*bis*. — Nel caso che l'ammontare del contributo superi i 100 milioni, la corresponsione del contributo stesso avverrà in quattro rate della percentuale del 25 %.

La prima rata verrà corrisposta non appena l'accertamento sarà divenuto esecutivo; le successive previa dimostrazione dello avvenuto impiego della rata precedente corrisposta ».

Art. 7.

Dopo il capo III della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è inserito il seguente:

« *Capo* III-*bis*. — CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI DELLE OPERAZIONI DI PREFINANZIAMENTO EFFETTUATE DA ISTITUTI DI CREDITO A FRONTE DI MUTUI F.R.I.E. ».

« Art. 7-*bis*. — Alle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che siano in attesa dell'erogazione dei mutui a medio termine agevolati di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, possono essere concessi contributi, per un periodo non superiore a due anni, sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento effettuate sulla base del mutuo concesso.

La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 7 % il tasso di interesse.

Ai fini del precedente comma il contributo regionale sarà comunque riferito ad un tasso di interesse complessivo non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.

L'ammontare dei prefinanziamenti ammessi a contributo non potrà superare l'80 % delle somme mutuate.

Art. 7-*ter*. — Le domande volte ad ottenere il contributo di cui all'art. 7-*bis* devono essere presentate all'assessorato della industria e commercio per il tramite dell'istituto bancario interessato corredate da:

a) comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo da parte del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E.;

b) lettera di concessione del prefinanziamento contenente tutte le modalità dell'operazione con la specificazione dell'importo concesso, della presumibile durata, del tasso applicato e degli estremi del conto appositamente istituito.

Art. 7-*quater*. — Il contributo è concesso dal direttore regionale competente su fondi all'uopo somministrati mediante ordini di accreditamento emessi a favore del direttore regionale medesimo.

La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

L'erogazione del contributo viene disposta alla fine di ogni trimestre per conto del beneficiario direttamente a favore degli istituti bancari che hanno effettuato i prefinanziamenti previa presentazione da parte dei medesimi di:

a) copia dell'estratto conto trimestrale inviato al beneficiario del prefinanziamento contenente l'indicazione dell'importo prefinanziato tempo per tempo e dei relativi interessi addebitati;

b) estratto conto dal quale risulti il contributo in interessi posto a carico dell'amministrazione regionale.

Qualora l'operazione di prefinanziamento venga perfezionata con un istituto bancario diverso da quelli gestori del mutuo, copia degli atti di cui ai precedenti commi sarà trasmessa a questi ultimi istituti di credito, unitamente alla disposizione irrevocabile del beneficiario con la quale autorizza il versamento delle erogazioni anche parziali del mutuo per l'estinzione del prefinanziamento.

Art. 7-*quinquies*. — Le erogazioni anche parziali dei mutui devono essere utilizzate per l'estinzione o riduzione dei prefinanziamenti medesimi.

Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7-*quater* gli istituti gestori del mutuo verseranno le singole quote sul conto appositamente istituito a nome del beneficiario ».

Art. 8.

All'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

«L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai suindicati consorzi un contributo straordinario di lire 2,5 miliardi al fine di abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dai consorzi stessi a favore delle imprese situate nell'area delimitata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

I limiti d'intervento e le modalità di concessione dei contributi sugli interessi verranno stabilite con decreto emanato dall'assessore all'industria ed al commercio, d'intesa con l'assessore alle finanze, previa deliberazione della giunta regionale, sentita la IV commissione consiliare permanente ».

Art. 9.

Il contributo straordinario di lire 500 milioni concesso all'E.S.A., ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è elevato a lire 1,5 miliardi.

Art. 10.

Per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore contributo di lire 3 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia S.p.a., ai sensi del capo I, art. 1, della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.

Art. 11.

All'art. 11 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è aggiunto il seguente terzo comma:

« L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia-Lis S.p.a. un ulteriore contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzare a copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, anche per consentire quanto previsto dal primo comma del presente articolo ».

Art. 12.

Negli articoli 10, ultimo comma, e 11, secondo comma, della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, le parole « 31 marzo 1977 » e rispettivamente « 30 giugno 1977 » sono sostituite dalle parole « 31 dicembre 1977 ».

Art. 13

Il titolo del capo VI della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è così sostituito:

« CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI CHE PERSEGUONO FINALITÀ DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLE ZONE TERREMOTATE ».

All'art. 12 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli scopi di cui al primo comma l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario *una tantum* rispettivamente: al consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo lire 700 milioni; al comune di Maniago, lire 300 milioni e al consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, lire 300 milioni.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere impiegati anche per la realizzazione di fabbricati da adibire a servizi sociali, utilizzabili, in via provvisoria, anche per la dimora degli operai ».

Art. 14.

Dopo il capo VI della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, sono inseriti i seguenti:

« *Capo* VI-*bis*. — CONTRIBUTO SULLE OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINE ED ATTREZZATURE ».

« Art. 12-*bis*. — A favore delle imprese contemplate dall'art. 2 della presente legge, che abbiano provveduto o che provvedano alla sostituzione dei macchinari e delle attrezzature distrutte o danneggiate mediante operazioni di locazione finanziaria, il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è elevato al 15 %.

Per quanto riguarda le imprese artigiane le domande di contributo di cui all'art. 4 della citata legge devono essere presentate alla presidenza della giunta regionale - servizio dello artigianato ».

« *Capo* VI-*ter*. — CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI INDISPENSABILI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NEI COMUNI DISASTRATI ».

« Art. 12-*ter*. — Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone più colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via eccezionale ai comuni dichiarati disastrati ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 un contributo in conto capitale nella misura massima del 100 % della spesa per la realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria a servizio di insediamenti piccolo industriali e artigianali.

Per la concessione e l'erogazione di detti contributi saranno seguite le disposizioni della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1977.

Art. 12-*quater*. — Non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali i progetti ed elaborati delle opere di infrastrutture tecniche e servizi che saranno realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12 e 12-*ter* della presente legge, nonchè con quelli previsti dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, assistiti da contributi integrativi della Comunità economica europea.

Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedono l'approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione del progetto esecutivo da parte dell'ente interessato, divenuta efficace.

I progetti devono essere corredati dal parere favorevole dell'ufficio tecnico dell'ente o, in mancanza, del libero professionista che ha provveduto alla stesura del progetto stesso e, nel caso di opere igienico-sanitarie, dal parere favorevole dell'ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all'ubicazione dell'opera progettata.

Fatte salve le disposizioni per le zone sismiche vigenti nel Friuli-Venezia Giulia, la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al primo comma non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla-osta ed altri eventuali controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali e regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell'esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione ».

« *Capo* VI-*quater*. — CONTRIBUTI ALLE CAMERE DI COMMERCIO DI UDINE E PORDENONE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 4 ».

« Art. 12-*quinquies*. — Allo scopo di sopperire alle spese sostenute per l'accertamento dei danni, ivi compresi i compensi spettanti agli esperti di cui al terzo comma dell'art. 4 della presente legge, e per l'istruttoria e liquidazione delle domande di cui alla presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e a quella di Pordenone un contributo straordinario, rispettivamente di lire 125 milioni e di lire 25 milioni ».

Art. 15.

Dopo l'art. 16 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è aggiunto il seguente:

« Art. 16-*bis*. — Eventuali ulteriori proroghe al termine per la presentazione delle domande, di cui all'art. 3, primo comma, della presente legge, protratto con l'art. 4 della legge regionale 24 settembre 1976, n. 56, sono concesse con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima ».

Art. 16.

Negli articoli 8, 10, 11 e 12 ed in quelli relativi alle norme finanziarie della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, le parole « maggio 1976 » sono sostituite dalle parole « anno 1976 ».

Art. 17.

Il primo comma dell'art. 17 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Per far fronte agli oneri previsti dagli articoli 2 e 2-*bis* della presente legge, vengono istituiti "per memoria" nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976:

al titolo II, sezione V, rubrica n. 2, artigianato, categoria XI, il cap. 5972 con la seguente denominazione: « Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese artigiane, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell'anno 1976 »;

al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il capitolo 6627 con la seguente denominazione: « Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino

delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell'anno 1976».

Art. 18.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 7-*bis* della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'art. 7 della presente legge, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1976, il limite d'impegno di lire 2,5 miliardi.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 6638 con la denominazione: «Contributo sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento degli istituti di credito a fronte di mutui F.R.I.E.» e con lo stanziamento complessivo di lire 5 miliardi corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1976 e 1977, di cui lire 2,5 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976.

Art. 19.

Per le finalità di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'art. 8 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1976.

Nello stato di previsione del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 6641 con la denominazione: «Contributo straordinario ai consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alle leggi regionali 6 luglio 1970, n. 25 e 4 maggio 1973, n. 32, ed al consorzio regionale fra le cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi, di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, al fine di abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dai consorzi medesimi a favore delle imprese situate nell'area delimitata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15», e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 20.

L'onere di lire un miliardo previsto dall'art. 9 della presente legge fa carico al cap. 5974 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per l'esercizio 1976, da lire 800 milioni a lire un miliardo e 800 milioni.

Art. 21.

L'onere di lire 3 miliardi previsto dall'art. 10 della presente legge fa carico al cap. 6007 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, il cui stanziamento viene elevato, per l'esercizio 1976, da lire 5 miliardi a lire 8 miliardi.

Ai fini previsti dal terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'art. 11 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire 2 miliardi.

Nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 3, categoria XI, il cap. 5994 con la denominazione: «Contributo straordinario a favore della Friulia-Lis da utilizzare per la copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15», e con lo stanziamento di lire 2 miliardi per l'esercizio 1976.

Ai fini previsti dal terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'art. 13 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa di lire un miliardo e 300 milioni.

L'onere di lire un miliardo e 300 milioni fa carico al capitolo 6630 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio 1976, il cui stanziamento viene elevato da lire 4 miliardi a lire 5 miliardi e 300 milioni per l'esercizio 1976 e la cui denominazione viene così modificata: «Contributo straordinario *una tantum* a favore del consorzio per lo sviluppo industriale della zona pedemontana dell'Alto Friuli, con sede in Gemona, del consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, del comune di Maniago e del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, per l'acquisto di aree da cedere successivamente per iniziative economiche, nonchè per la realizzazione di fabbricati destinati a servizi sociali».

Art. 22.

Per le finalità di cui all'art. 12-*bis* della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'art. 14 della presente legge, è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978, di cui lire 50 milioni a favore delle imprese artigiane.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei diversi esercizi come segue:

esercizio 1977, lire 200 milioni;

esercizi dal 1978 al 1981, lire 400 milioni;

esercizio 1982, lire 200 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79, sono istituiti i seguenti capitoli:

al titolo II, sezione V, rubrica n. 2, artigianato, categoria XI, il cap. 5975 con la seguente denominazione: «Contributi annui costanti a favore delle imprese artigiane, singole o associate, comprese le cooperative, per operazioni di locazione finanziaria» con lo stanziamento complessivo di lire 250 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, di cui lire 50 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977;

al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il capitolo 6639 con la seguente denominazione: «Contributi annui costanti a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, per operazioni di locazione finanziaria» con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1977.

Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli esercizi successivi, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 23.

Per le finalità di cui all'art. 12-*ter* della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'art. 14 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio 1976 la spesa di lire un miliardo.

Per far fronte alla predetta spesa di lire un miliardo, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il capitolo 6640 con la denominazione: «Contributi in conto capitale per la realizzazione di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei comuni disastrati».

Art. 24.

Per le finalità di cui all'art. 12-*quinquies* della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, istituito con l'art 14 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1976, la spesa complessiva di lire 150 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 7, categoria XI, il cap. 6637 con la denominazione: «Contributo *una tantum* a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per sopperire alle spese sostenute per l'accertamento dei danni e per l'istruttoria e liquidazione delle domande di contributo di cui agli articoli 2 e 2-*bis* della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28», e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 25.

All'onere complessivo di lire 10.950 milioni previsto dai precedenti articoli 19, 20, 21, 23 e 24 della presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 — Fondo di solidarietà per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia — dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976.

Art. 26.

All'onere complessivo di lire 6 miliardi per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 2.500 milioni per l'esercizio 1976, previsto dai precedenti articoli 18 e 22, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990 — Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia — dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 dicembre 1976

COMELLI

(378)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. 65.
Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 20 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di consentire la realizzazione, da parte di enti pubblici, cooperative e privati, degli interventi di rimboschimento, di ricostituzione e trasformazione dei boschi, nonchè di operazioni colturali e di opere immediatamente connesse l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire e potenziare, con tutti i mezzi necessari per aumentarne l'efficienza, vivai gestiti dal Corpo forestale regionale, ed a provvedere alla manutenzione ed alla coltura dei vivai stessi ed all'approvvigionamento di semi e piantine.

Tra le spese di cui al comma precedente sono comprese quelle per l'acquisto, per l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.

Le sementi dovranno provenire da boschi iscritti al « Libro nazionale boschi da seme » o, qualora ciò non fosse possibile, da boschi che la direzione regionale delle foreste riterrà idonei.

Per favorire la formazione ed il miglioramento di parchi e giardini l'amministrazione regionale è altresì autorizzata a coltivare piante forestali idonee ed a fornirle gratuitamente agli enti pubblici.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumersi a totale carico il costo degli interventi diretti a prevenire ed eliminare i danni provocati alle piante forestali da cause avverse, fisiche e biologiche.

L'amministrazione regionale potrà inoltre sostituirsi agli enti pubblici, alle cooperative ed ai privati negli interventi previsti dal decreto ministeriale 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938, assumendosi il carico delle relative spese.

Art. 3.

Al fine di realizzare un programma straordinario di interventi per l'incremento della produzione legnosa, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti ed aziende singole ed associate, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'impianto e le cure colturali, relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento.

Detti contributi potranno essere elevati al 60 per cento della spesa ammissibile per le piantagioni effettuate in territori montani o sottoposti al vincolo idrogeologico.

Nell'erogazione delle provvidenze di cui al presente articolo sarà data la precedenza alle cooperative, ai coltivatori diretti e alle piccole aziende.

I programmi di forestazione ricadenti in territori montani verranno determinati d'intesa con le Comunità montane interessate.

Art. 4.

I contributi di cui all'articolo precedente potranno essere concessi per superfici minime di due ettari in territorio di pianura, oppure di 0,5 ettari in territorio di montagna, anche se formate da appezzamenti non contigui.

Ai beneficiari è fatto obbligo di non effettuare, sui terreni rimboschiti, trasformazioni colturali per un periodo di 10 anni per il pioppo e di 15 anni per le altre specie.

Detto periodo decorrerà dalla data di concessione del contributo.

Nei riguardi di coloro che contravverranno al predetto impegno l'amministrazione regionale provvederà al recupero dei contributi erogati, secondo le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 5.

Per l'erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si seguirà la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico la spesa per la compilazione dei piani economici occorrenti per la razionale gestione dei beni silvo-pastorali della Regione, dei comuni ed altri enti di cui agli articoli 130 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè la spesa per i piani relativi alla conoscenza, conservazione ed organizzazione dei sistemi ecologici naturali.

I progetti di massima di cui all'art. 43 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno comprendere anche il piano di assestamento generale di tutti i beni agro-silvo-pastorali ricadenti nei bacini montani, senza esclusione delle parti eccedenti il loro perimetro.

Al piano di assestamento generale si applicano gli articoli 45 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni in campo forestale e naturalistico, con particolare riguardo al settore della idrologia forestale, delle sistemazioni idraulico-forestali, del rimboschimento, degli inerbimenti, degli interventi colturali nei boschi, delle utilizzazioni forestali, della tecnica di impianto e coltura dei vivai, delle moderne tecniche dei lavori di assestamento e delle cartografie forestali, in coordinamento con gli studi relativi alla carta tecnica regionale.

Art. 8.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al consorzio boschi carnici, ad altri consorzi e ad aziende speciali, per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei comuni ad essi affidati. I contributi potranno essere concessi nella misura massima del 75% delle spese del personale tecnico, di custodia e di segreteria, nonchè di quelle di ufficio.

Art. 9.

Gli oneri previsti dagli articoli 1, 2, 6, 7, 8 della presente legge fanno carico rispettivamente ai capitoli 6163, 6164, 6166, 6167 e 6269 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, che presentano sufficiente disponibilità.

Art. 10.

All'onere di lire 450 milioni previsto dal precedente art. 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 5, partita n. 5, dell'elenco n. 5 allegato al piano e bilancio medesimi).

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 6354 con la denominazione: « Contributi per interventi straordinari diretti a incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento » e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, che siano incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 dicembre 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1976, n. **66.**

Ulteriore finanziamento dei lavori per il raccordo autostradale Villesse-Gorizia e per il raccordo autostradale tra l'autostrada Trieste-Venezia e l'aeroporto di Ronchi dei Legionari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 20 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione degli interventi disposti con la legge regionale 16 aprile 1968, n. 27 e con la legge regionale 19 febbraio 1969, n. 1 e per le finalità ivi previste, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-79, l'ulteriore spesa di lire 1.300 milioni con decorrenza dall'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al titolo II, sezione V, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 6732 con la denominazione: « Finanziamento per il completamento della costruzione del raccordo autostradale Villesse-Gorizia » e con lo stanziamento di lire 1.300 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 (rubrica n. 9, partita n. 8, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Art. 2.

Ad integrazione del contributo di cui all'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1971, n. 16 e per le finalità ivi previste, è autorizzata, nel piano finanziario per il quadriennio 1976-79, l'ulteriore spesa di lire 700 milioni con decorrenza dall'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 è istituito, con decorrenza dall'esercizio 1977, al titolo II, sezione V, rubrica n. 9, categoria XI, il cap. 6731 con la denominazione: « Contributo alla provincia di Gorizia sulla spesa occorrente per l'esecuzione di un raccordo autostradale fra l'autostrada Trieste-Venezia e l'aeroporto di Ronchi dei Legionari » e con lo stanziamento di lire 700 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 (rubrica n. 9, partita n. 9, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 20 dicembre 1976.

COMELLI

(379)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1976, n. **65.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1976 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 21 *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

(429)

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1976, n. **66.**

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1976 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 29 *dicembre* 1976)

(*Omissis*).

(861)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770280)